

Città dell'Aquila Prot n° 0038510 del 30/04/2020

USCITA



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA N. 71 DEL 30/04/2020

Oggetto: disposizioni attuative del protocollo di regolamentazione del 24 aprile 2020 per il contenimento della diffusione covid-19 nei cantieri siglato da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal UIL, Filca – Cisl e Fillea CGIL.

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;







- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- i DD.PP.CC.MM. del 8 9 11 e 22 marzo 2020 'e s.m.i. recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020";
- l'Ordinanza 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della protezione civile "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, con efficacia a far data dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, con la contestuale cessazione dell'efficacia delle disposizioni recate dai DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dal D.P.C.M. 1° aprile 2020;







- le Circolari e le Ordinanze del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo, recanti misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19;
- il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;

VISTO il protocollo del 24 aprile condiviso con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal UIL, Filca – Cisl e Fillea CGIL;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni in materia di contenimento epidemia COVID-19;

RICHIAMATI i provvedimenti sindacali adottati al fine di assicurare la piena attuazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid – 19;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della Protezione Civile, ed in particolare le seguenti disposizioni:

- l'art. 3 che attribuisce al Sindaco, in relazione al rispettivo ambito di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile;
- l'art. 6 che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile, attribuendo allo stesso le competenze in materia di protezione civile;
- l'art. 12, ai sensi del quale, per lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, i Comuni assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori secondo quanto stabilito dal Codice, dalle disposizioni regionali in materia di protezione civile ed in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, provvedono a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale [...OMISSIS...];







EVIDENZIATO che, al fine di assicurare l'efficiente gestione in ambito comunale dell'emergenza epidemiologica, mediante l'attuazione delle più opportune misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, sono state costituite apposite strutture operative dedicate alla gestione dell'emergenza, con funzioni di supporto e coordinamento e segnatamente:

- con disposizione sindacale prot. n. 24105 del 06.03.2020 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico operativo di supporto al Sindaco quale Responsabile dell'Amministrazione Comunale e Autorità Sanitaria Locale in relazione all'attuazione delle misure di informazione, prevenzione e contenimento del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con Ordinanza sindacale n. 47 del 11.03.2020 prot. n. 25728 del 11.03.2020 è stata attivata una unità di crisi comunale per coordinare l'emergenza in corso;
- con Ordinanza sindacale n. 63 del 21.4.2020 prot. n. 35947 del 21.4.2020 è stata integrata la composizione dell'Unità di Crisi di cui all' Ordinanza n. 47 del 11.3.2020 con tre componenti del consiglio comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, e con il Dott. Ettore Lupi componente della Funzione n. 2 Sanità, Assistenza Sociale del C.O.C.;

TENUTO CONTO che:

- il Dipartimento della Protezione civile, il 4 marzo 2020, ha dettato "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", definendo la catena di comando e controllo, il flusso delle comunicazioni e le procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19, in relazione ai diversi livelli di coordinamento previsti: nazionale, regionale, provinciale e comunale;

RILEVATO CHE:

- con il DPCM 10 aprile 2020, l'efficacia delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quindi la generale situazione di *lockdown* del Paese, è stata prorogata sino al prossimo 3 maggio 2020;
- contestualmente il DPCM 10 aprile 2020 ha anche previsto una parziale e limitata ripresa di alcune attività produttive e commerciali, con applicazione delle opportune misure di prevenzione dal rischio di contagio;

TENUTO CONTO CHE per il periodo successivo al 3 maggio con DPCM del 26 aprile 2020 è stata delineata la fase di superamento del *lockdown* mediante la graduale ripresa nei diversi settori delle attività sociali, culturali, economiche e produttive con particolare riferimento alla ripresa delle attività edili;







DATO ATTO CHE il territorio del Comune dell'Aquila è interessato a seguito degli eventi del 6 aprile 2009 da numerosi interventi destinati alla ricostruzione che si sostanziano anche in attività inerenti il recupero edilizio e/o abitativo del patrimonio immobiliare esistente;

CONSIDERATO CHE a seguito di tale attività ricostruttiva sono presenti ad oggi nel territorio comunale oltre 500 cantieri privati e pubblici, che occupano ad oggi circa 5.000 persone destinate a tali attività, residenti anche fuori regione e che, in virtù della ripresa dei lavori, accederanno nel territorio del Comune dell'Aquila;

DATO ATTO CHE tale afflusso di persone non controllato potrebbe dar luogo ad una diffusione epidemiologica tale anche da vanificare le misure assunte sia a livello nazionale, regionale e locale;

DATO ATTO CHE questa Amministrazione, mediante propri consulenti, ha stilato un protocollo di buone prassi in materia di sicurezza anti contagio, di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 per i lavoratori dei cantieri edili siti nel territorio comunale nel quale si è previsto che le aziende procedano a testare (mediante tamponi o altre metodologie di screening validate che saranno disponibili in futuro)) tutte le maestranze impiegate per la verifica delle negatività al COVID-19 con successiva disposizione del medico competente che dovrà stabilire la periodicità nella esecuzione dei test;

DATO ATTO CHE tale protocollo di buone prassi ha natura attuativa del documento del 24 aprile condiviso tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal UIL, Filca – CCISL e Fillea CGIL;

CONSIDERATO CHE tale protocollo sarà inviato ai seguenti organi: Prefettura UTG dell'Aquila, ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila – UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro – ITL L'Aquila, Comando di Polizia Municipale, ANCE L'Aquila, Confindustria L'Aquila, CNA Provincia dell'Aquila, Apindustria L'Aquila, Confartigianato L'Aquila, Confimprese Abruzzo, Ordini e Collegi professionali (ordine degli ingegneri della Provincia dell'Aquila, Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila, Collegio dei Geometri laureati della Provinciali dell'Aquila, Ordine dei Periti Industriali e Periti industriali laureati, E.S.E. – C.P.T. Provincia dell'Aquila;

ATTESA la necessità di garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema comunale all'emergenza sanitaria in atto in previsione della riapertura delle attività edili prevista per il prossimo 4 maggio 2020;

RITENUTO PERTANTO dover recepire facendo proprio il Protocollo di buone prassi in materia di sicurezza anti-contagio, di contrasto e contenimento alla diffusione del Virus per i lavori dei cantieri edili pubblici e privati nel territorio del Comune dell'Aquila allegato alla presente quale parte e sostanziale sotto la lettera A, ordinandone il rispetto in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;







ORDINA

per tutte le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. è fatto obbligo in tutto il territorio comunale e per tutti cantieri pubblici e privati di osservare le disposizioni di cui al Protocollo di buone prassi in materia di sicurezza anti-contagio, di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19 per i lavori dei cantieri edili, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale al quale per ogni e dove si rinvia;
- 2. di trasmettere la presente Ordinanza alla Prefettura UTG dell'Aquila per gli adempimenti e le valutazioni conseguenti;
- 3. di trasmettere la presente Ordinanza ai seguenti enti e/o associazioni: Prefettura UTG dell'Aquila, ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro ITL L'Aquila, Comando di Polizia Municipale, ANCE L'Aquila, Confindustria L'Aquila, CNA Provincia dell'Aquila, Apindustria L'Aquila, Confartigianato L'Aquila, Confimprese Abruzzo, Ordini e Collegi professionali (Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila, Collegio dei Geometri laureati della Provinciali dell'Aquila, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, E.S.E. C.P.T. Provincia dell'Aquila);
- 4. di dare atto che nei confronti del presente provvedimento è possibile impugnativa presso la competente sezione TAR Abruzzo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto e nei 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'Assessore alla Ricostruzione

ittorio Fabrizi

Il Sindaco Pierluigi Riondi



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA
Tel. 0862.645702 - 0862.645703
sindaco@comune.laquila.it